

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36695 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2012 posta in deliberazione all'udienza del 25 febbraio 2014, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

difesa dagli avv.ti Simona Capriolo e Paoloandrea Monticelli, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,

attrice;

6

Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20, presso lo studio degli avv.ti Fabio Ilacqua, Paolo Iemma, Daniele Vecchi, Decio Nicola Mattei e Stefano Belleggia che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta;

Oggetto: intermediazione finanziaria

Conclusioni delle parti: come da verbale del 25 febbraio 2014

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Banca S.p.A. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1. Voglia il Tribunale adito, reiecta ogni contraria richiesta, accertare i fatti di causa, gli illeciti, gli inadempimenti di cui si è resa responsabile la Banca S.p.A. nel corso delle trattative e nell'esecuzione del rapporto concluso con l'attrice, e laddove ha dato corso ad illegittimi trasferimenti delle somme di denaro dai conti correnti vincolati dell'odierna attrice al conto della Forex S.p.A.. Voglia, quindi, per tutti i motivi dedotti in atti, dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia, la risoluzione dei contratti, delle disposizioni di trasferimento delle provviste eseguite dalla Banca a favore della Forex S.p.A. e dei corrispondenti addebiti operati sul conto dell'attrice e, per l'effetto, voglia condannarla alla restituzione o ripetizione delle somme illegittimamente trasferite o al risarcimento dei danni corrispondenti alle perdite subite maggiorate di accessori. Quindi, Voglia condannare l'Istituto di credito convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 114.277,21 il tutto oltre interessi dai singoli addebiti stante la conclamata mala fede ed oltre rivalutazione monetaria ed anche a quelli di natura morale stante la tipologia dell'illecito, ovvero nelle diverse somme che riterrà di determinare anche a seguito della CTU contabile sui contratti e sui conti, ovvero in sua giustizia. 2. Voglia accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha violato gli obblighi di correttezza, buona fede e di trasparenza nell'esecuzione dei rapporti conclusi con l'attrice, e laddove ha dato corso ai trasferimenti delle somme di denaro dai conti correnti della stessa al conto della Forex S.p.A., e, per l'effetto, Voglia condannarla alla restituzione e/o ripetizione delle somme illegittimamente trasferite ovvero al risarcimento dei danni corrispondenti alle perdite subite dalla cliente maggiorate di accessori. Quindi, Voglia condannare l'Istituto di credito convenuto al pagamento in favore al in favore della sig.ra



somma di €. 114.277,21 il tutto oltre interessi dai singoli addebiti stante la conclamata mala fede ed oltre rivalutazione monetaria ed anche a quelli di natura morale stante la tipologia dell'illecito. Ovvero nelle diverse somme che riterrà di determinare anche a seguito della CTU contabile sui contratti e sui conti, ovvero in sua giustizia. 3. Nel caso attribuisse natura finanziaria alle operazioni contestate, Voglia accertare e dichiarare la nullità dei rapporti collegati e, comunque, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della 📆 Banca S.p.A. per avere consentito alla 🚳 Forex, mediante l'accordo concluso e prestando i propri servizi, la commercializzazione e l'esecuzione operazioni in strumenti finanziari, in assenza della forma contrattuale prescritta, dei presupposti e delle tutele legali e per avere trasferito all'intermediario importi che sapeva non dovuti e non maturati. Per l'effetto, Voglia condannare l'Istituto di credito convenuto alla restituzione e/o ripetizione delle somme illegittimamente trasferite ovvero al risarcimento dei danni corrispondenti alle perdite subite dalla cliente maggiorate di accessori, come determinate in atti nonché al punto n. 1) delle ante scritte conclusioni. 4. Voglia accertare l'illiceità dell'operato della Banca e, per l'effetto, dichiarare la nullità dei contratti collegati, dei rapporti e delle disposizioni perché effettuate in violazione di norme penali, imperative, nonché della prescritta forma, ovvero perché a causa illecita e/o in frode alla legge, e dichiari, dunque, la risoluzione del contratto, la invalidità e/o l'inefficacia degli addebiti e, in ogni caso, condannare la convenuta alla restituzione degli importi trasferiti a terzi ovvero al risarcimento degli occasionati danni maggiorati dagli interessi e rivalutazione monetaria, come determinati nell'antescritto atto ed al n. 1 delle conclusioni, ed anche a quelli di natura morale stante la tipologia dell'illecito. 5. Voglia accertare gli illeciti e/o gli eventuali reati di cui è responsabile la Banca laddove ha concorso e consentito alla M Forex di svolgere "servizio di investimento in strumenti finanziari", in assenza delle autorizzazioni ed in violazione della legge speciale e generale, nonché per averle trasferito somme depositate sul conto vincolato della propria cliente, e, per l'effetto, Voglia condannarla alla restituzione e/o ripetizione delle somme illegittimamente trasferite ovvero al risarcimento dei danni corrispondenti alle perdite subite dall'odierna attrice maggiorate di accessori, come determinate in atti ed al punto n.

1) delle citate conclusioni. 6. In ogni caso, Voglia accertare gli illeciti, gli inadempimenti, le violazione degli obblighi legali e contrattuali da parte della Banca S.p.A., e, per l'effetto della invalidità dei negozi collegati e delle disposizioni, dichiarare la loro nullità, inefficacia, annullamento, risoluzione, e Voglia condannarla al ripetizione e/o al risarcimento dei danni corrispondenti alla differenza tra le somme depositate sui conti personali dell'attrice e quelle restituita, oltre interessi e rivalutazione come determinate nell'antescritto atto di citazione ed al punto n. 1) delle conclusioni o, comunque, a quanto accerterà anche a seguito di consulenza tecnica di ufficio e/o in sua giustizia".

A fondamento della svolta domanda, l'attrice rappresentava che: in data 30 concludeva, fuori dai locali di azienda, con la novembre 2006, la Sig.ra Banca un contratto di conto corrente (n. 061215), e due mandati integrativi, mediante i quali autorizzava la esse nei limiti previsti dai mandati, a ricevere gli accrediți e ad effettuare i trasferimenti dei flussi derivanti dalle operazioni monetarie che la Forex avrebbe aperto e poi/concluso quotidianamente sul mercato delle valute; contestualmente, l'attrice concludeva con la Forex il contratto valutario n. 260573 espressamente richiamato nei due mandati sottoscritti dalla banca; la banca S.p.A. operava trasferimenti di denaro dal rapporto personale vincolato della cliente a quello della S Forex che non erano consentiti nel contratto e nei mandati integrativi, così consentendo all'intermediario, poi dichiarato fallito dal Tribunale di Como, di ricevere importi che non gli erano dovuti e che non trovano giustificazione nell'attività di intermediazione valutaria a cui era autorizzata; in particolare, la Sig.ra data 1 dicembre 2006, eseguiva un primo versamento di complessivi €. 170.000.00 sul conto vincolato acceso presso la Banca, la quale, maturata la valuta, trasferiva la metà della giacenza pari ad €. 85.000,00, alla Forex con la causale di "bonifico interno prelevamento margine operativo" che non trova giustificazione nel mandato conferito; l'attrice, in data 27 marzo 2008, effettuava un altro versamento per €. 50.000,00 e la Banca il 10 aprile 2008 trasferiva alla ௵Forex la metà della somma ricevuta pari a €. 25.000,00, sempre con la causale "bonifico interno prelevamento margine operativo", mentre, il 24 febbraio 2009, sempre con la causale di "bonifico interno prelevamento margine operativo" bonificava altri €. 1.581,81, parimenti privi di alcuna giustificazione; la convenuta, dunque, eseguiva altri quattro trasferimenti dal conto vincolato della cliente a quello della società di Forex nell'aprile, luglio ed ottobre del 2007, nonché il 17 gennaio 2008, per complessivi €. 2.695,40, attribuendo la causale "Vs. disposizione bonifico interno prelievo commissioni di gestione", sebbene la attività di gestione patrimoniale non rientrava in quelle consentite alla , costituendo un servizio finanziario regolato dal TUF; le modalità degli addebiti, che sono successivi a ciascun versamento effettuato dalla attrice sul proprio conto, e l'entità degli importi trasferiti, che sono sempre corrispondenti alla metà delle giacenze, provano l'inadempimento e gli illeciti della Banca, posto che, per come emerge dai due mandati, i trasferimenti di denaro che poteva effettuare la Banca per le operazioni monetarie consentite alla 🌑 dovevano essere accreditati o addebitati sui conti del cliente con cadenza quotidiana (in quanto esse si chiudono nella singola giornata) e potevano avere ad oggetto solo il prezzo da pagare o da riscuotere (come emerge anche dai mandati depositati). Si costituiva la Banca S.p.A. la quale concludeva per il rigetto della domanda proposta da

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, successivamente, all'udienza del 25 febbraio 2014, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

La domanda proposta dalla Sig.ra nei confronti della Banca S.p.A. non è fondata e va, conseguentemente, rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.

Non costituisce oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che la Sig.ra concluse con la Forex S.p.A. un contratto avente ad oggetto l'attività di



intermediazione in cambi: poiché, tuttavia, la società di intermediazione non poteva detenere disponibilità liquide della clientela, l'attrice chiedeva, in data 10 novembre 2006, alla Banca S.p.A. l'apertura di un conto corrente (doc. 6, 7 e 8 di parte convenuta). L'apertura di detto conto corrente avveniva sulla base di una convenzione stipulata in data 22 novembre 2006 (doc. 4 di parte convenuta) tra la e la Banca in base alla quale la era autorizzata a promuovere ed a collocare i servizi bancari della Banca mediante la propria rete di vendita e ciò "in piena autonomia" (art. 4 della convenzione).

La stipulazione del contratto di conto corrente con la Banca veniva, peraltro, accompagnata dalla sottoscrizione, da parte della Sig.ra di due mandati.

Il primo (denominato vincolo "A", doc. 9 di parte convenuta) era inviato alla per conosceva alla Bança cara ed aveva ad oggetto "autorizzazione continuativa disposizione di vincolo su conto corrente bancario". Esso consisteva in una procura alla con la quale la stessa veniva autorizzata, rilasciata dalla Sig.ra su base continuativa, ad operare sul conto corrente dell'attrice acceso presso la Banca, in particolare al fine di disporre bonifici a favore dei "conti operativi" di 🌇 In detto vincolo si legge, infatti: "con espresso riferimento al rapporto con Voi intrattenuto, Servizio di intermediazione cambi, n. 260573/01012 con la presente, 🚮 Forex S.p.A. viene autorizzata a regolare, secondo le modalità di seguito specificate, le operazioni effettuate per mio conto dal conto corrente bancario sopra citato a me intestato a favore dei conti operativi Forex S.p.A. Più specificamente, Forex S.p.A. viene quindi autorizzata ad impartire ad Banca ordini relativi a: 1) accrediti / addebiti degli utili / perdite delle operazioni chiuse; 2) addebiti di importi relativi a spese, commissioni, spese per interessi e tutto quanto dovuto alla Forex S.p.A. in base al contratto sottoscritto tra me e la stessa Forex S.p.A.; 3) accrediti / addebiti degli interessi relativi al mantenimento delle posizioni. Forex S.p.A. è autorizzata anche a chiedere il saldo ed i movimenti del mio conto sopra indicato ed a operare sullo stesso anche tramite home banking e qualsiasi altro strumento elettronico a tali fini utilizzabile".

Il secondo mandato (denominato vincolo "B", doc. 10 di parte convenuta) consisteva, poi, in una lettera di vincolo indirizzata dalla Sig.ra

Banca e, per conoscenza, a con cui la Banca veniva richiesta di rendere indisponibili gli importi accreditati dal cliente sul conto corrente, salvo previa autorizzazione di la In particolare, in detta missiva si legge testualmente: "con riferimento al rapporto di conto corrente sopra citato, codesta Banca, con la presente, viene espressamente autorizzata a rendere il sopraindicato conto corrente per me indisponibile per l'intera durata della presente, intendendo lo stesso vincolato a garanzia e regolamento delle operazioni poste in essere per mio conto e nel mio interesse da Forex S.p.A. in forza del contratto nº 260573/01012, relativo al Servizio di intermediazione in cambi da me con la stessa sottoscritto ('contratto'); per tale motivo tale conto corrente non sarà dotato di assegni, carte di credito, bancomat, bonifici e rid permanenti in conto".

Ancora, in detta procura la Sig.ra disponeva che "la Vostra Banca è espressamente autorizzata - per l'intera vigenza della presente - a non eseguire alcuna richiesta di trasferimento di importi in lire EUR e/o valuta (...) che dovesse essere formulata da me direttamente o da/altri miei delegati, ad eccezione di Forex S.p.A., ogni trasferimento potrà essere effettuato dalla Vostra Banca solo con l'espresso consenso - da formularsi anticipatamente e per iscritto - dalla Porex S.p.A. Sempre con riferimento al rapporto di conto corrente sopra indicato, codesta Banca, con la presente, viene espressamente autorizzata ad effettuare ordini disposti da m Forex S.p.A. a regolamento di quanto da me dovuto per la regolamentazione delle operazioni chiuse, interessi, commissioni, spese ed ogni altro accessorio dall'esecuzione del contratto di cui sopra. Tali disposizioni verranno date alla Vostra Banca secondo le modalità che andrete a concordare con la stessa Forex S.p.A. Resta quindi convenuto che la Vostra Banca è fin d'ora autorizzata ad accettare gli ordini di regolamento della 🚮 Forex S.p.A. a favore dei conti operativi di Forex S.p.A., la quale è, conseguentemente, da me autorizzata anche a richiedere il saldo ed i movimenti del contro sopra indicato ed a operare sullo stesso, anche trmaite home banking e qualsiasi strumento elettronico utilizzabile".

Ciò posto, l'attrice lamenta che l'istituto di credito oggi convenuto avrebbe operato negligentemente operando dei trasferimenti di denaro in favore di 🚗 Forex S.p.A. non autorizzati o, comunque, non dovuti. In particolare, per come già evidenziato in , in data 1 dicembre 2006, eseguiva un primo premessa, la Sig.ra versamento di complessivi €. 170.000.00 sul conto vincolato acceso presso la Banca, la quale, maturata la valuta, trasferiva la metà della giacenza pari €. 85.000,00, alla Forex con la causale di "bonifico interno prelevamento margine operativo" che non trova giustificazione nel mandato conferito; l'attrice, in data 27 marzo 2008, effettuava un altro versamento per €. 50.000,00 e la Banca il 10 aprile 2008 trasferiva alla 🌇 Forex la metà della somma ricevuta pari a €. 25.000,00, sempre con la causale "bonifico interno prelevamento margine operativo", mentre, il 24 febbraio 2009, sempre con la causale di "bonifico interno prelevamento margine operativo" bonificava altri €. 1.581,81, parimenti privi di alcuna giustificazione. La convenuta, dunque, eseguiva altri quattro trasferimenti dal conto vincolato della cliente a quello della società di Forex nell'aprile, luglio ed ottobre del 2007, nonché il 17 gennaio 2008, per complessivi €. 2.695,40, attribuendo la causale "Vs. disposizione bonifico interno prelievo commissioni di gestione", sebbene la attività di gestione patrimoniale non rientrava in quelle consentite alla 🦝 costituendo un servizio finanziario regolato dal TUF.

Orbene, secondo l'attrice, le modalità degli addebiti, che sono successivi a ciascun versamento effettuato dalla attrice sul proprio conto, e l'entità degli importi trasferiti, che sono sempre corrispondenti alla metà delle giacenze, provano l'inadempimento e gli illeciti della Banca, posto che, per come emerge dai due mandati, "i trasferimenti di denaro che poteva effettuare la Banca per le operazioni monetarie consentite alla dovevano essere accreditati o addebitati sui conti del cliente con cadenza quotidiana (in quanto esse si chiudono nella singola giornata) e potevano avere ad oggetto solo il prezzo da pagare o da riscuotere (come emerge anche dai mandati depositati). La Banca, dunque, operando i trasferimenti in difformità di quanto previsto dalle norme e dai contratti, ha determinato gravi depauperamenti e danni patrimoniali alla propria cliente per cui dovrà, pertanto, essere condannata a ripetere e/o a risarcire l'attrice di tutte le somme che ha

ingiustamente e illegittimamente trasferito dal conto vincolato della medesima esponente alla , la quale se ne è impossessata, le ha distratte e, successivamente, è stata dichiarata fallita".

In definitiva, pur nell'assoluta lacunosità e genericità degli scritti difensivi di parte attrice, la Sig.ra addebita alla responsabilità della Banca convenuta di avere eseguito i trasferimenti di denaro in favore di 🗫 "senza valutarne la legittimità delle richieste della , attribuendo causali incoerenti con le caratteristiche delle operazioni sottostanti e sebbene le modalità temporali e gli importi apparissero assolutamente anomali". Inoltre, "le annotazioni contabili ed i trasferimenti alla 😂, infatti, non appaiono 'funzionali al successivo trasferimento dei fondi al broker chiamato a regolare le transazioni' (cfr. comunicazione Banca d'Italia), non avvenivano alla chiusura quotidiana delle singole operazioni in valuta, non riguardavano gli importi generati dalla loro quotidiana apertura e chiusura e non avvenivano successivamente alla liquidazione della operazione (cfr. causali degli addebiti). Inoltre appare che la Banca ha operato i trasferimenti e addebitato gli importi sul conto personale della cliente esclusivamente sempre in un'unica soluzione al momento della apertura dei conti deposito, ovvero, appena risultavano versamenti integrativi da parte dell'attrice" (così, atto di citazione, pag. 4).

Così ricostruite le doglianze della parte, giova in primo luogo osservare che la Sig.ra chiede dichiararsi la nullità o l'annullamento "dei contratti, delle disposizioni di trasferimento delle provviste eseguite dalla Banca a favore della Forex S.p.A. e dei corrispondenti addebiti operati sul conto dell'attrice".

Anche a volere prescindere dalla assoluta genericità con la quale queste conclusioni sono state rassegnate sia sotto il profilo oggettivo (non essendo indicato il contratto e le disposizioni oggetto della domanda) che sotto il profilo contenutistico (non essendo chiare le ragioni di diritto di tali domande), da una lettura complessiva degli scritti difensivi della parte, si evince che la Sig.ra ricollega la nullità e l'annullamento del contratto di conto corrente (non essendo intercorso altro negozio giuridico tra le parti del presente giudizio) e delle disposizioni conseguenti

all'inadempimento di obblighi informativi ovvero ad una esecuzione negligente delle prestazioni professionali.

Nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, la conseguenza di detti inadempimenti non potrebbe essere mai rappresentata dalla nullità ovvero dall'annullamento di essi: ed invero, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sebbene con riferimento alla materia dell'intermediazione finanziaria (e, dunque, in materia diversa da quella oggetto della presente controversia ove si discorre dell'inadempimento della mandato conferitole dalla Sig.ra [1], ma con l'applicazione di principi di diritto validi in generale, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico di un soggetto, nel caso di specie, la Banca può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti l'esecuzione delle disposizioni ricevute. In ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del contratto o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (arg. da Cassazione civile, sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724).

Venendo ad esaminare le ulteriori domande proposte dalla Sig.ra
- aventi ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento della Banca alle istruzioni ricevute
con i due mandati e le pronunzie conseguenti - ritiene il Tribunale che, per come
correttamente dedotto da parte convenuta, la Banca ha soltanto fornito, sulla base
di apposito contratto sottoscritto dalla Sig.ra un servizio di deposito in
conto corrente limitandosi ad adempiere ad ordini di bonifico provenienti da un
operatore a cui la cliente (sulla scorta dei due mandati il cui contenuto è stato sopra
fedelmente riportato) aveva rilasciato regolare procura ad impartire disposizioni sul
proprio conto corrente.

In questo ordine di concetti, si osserva che la Reco Banca è completamente estranea al contratto di intermediazione in cambi intercorso tra la Sig.ra e la Forex S.p.A.: ciò porta a ritenere che la Banca non era tenuta all'adempimento degli obblighi informativi che gravavano sull'intermediario. In altre parole, non possono essere, in maniera meccanicistica, traslati sudesce Banca gli obblighi che gravavano su un diverso soggetto quale era la

Inoltre, il testo dei due mandati consente di affermare che l'attrice abbia autorizzato a trasferire fondi da conto corrente della Sig.ra in favore dei conti operativi di : effettivamente, lo scopo del mandato era quella di attribuire poteri rappresentativi sul conto corrente al procuratore il quale aveva persino il potere di impedire alla cliente di prelevare le somme di sua proprietà depositate sul suo conto corrente.

La Banca era, dunque, tenuta esclusivamente ad una verifica della legittimità formale delle richieste di bonifico provenienti da (verifica del soggetto richiedente, della disponibilità della provvista, inserimento di una causale), ma non era tenuta a verificare l'utilizzo delle provviste finanziarie che, con quei bonifici, venivano rese disponibili in favore della società poi fallita.

Parte attrice richiama il principio giurisprudenziale (del tutto condivisibile) secondo il quale la banca destinataria di un ordine di pagamento impartito da altro istituto bancario su un conto corrente acceso presso di essa è responsabile, nell'esecuzione dell'incarico, secondo la disciplina del mandato. Essa non può, pertanto, discostarsi dalle istruzioni ricevute dalla banca mandante, con la conseguenza che l'atto giuridico posto in essere oltre i limiti del mandato resta a suo carico, a norma dell'art. 1711, comma 1, c.c. Né assume rilievo una eventuale verifica della conformità di tale atto agli interessi perseguiti dalla banca mandante, qualora si tratti di mandato rigido e specifico, posto che in tal caso l'atto compiuto in difformità da dette istruzioni non corrisponde alla volontà espressa dal mandante (così, Cassazione civile, sez. I, 7/08/2009, n.18107 che ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità della banca mandataria, in quanto la stessa si era discostata dalle istruzioni ricevute,

effettuando il pagamento, su indicazione dell'amministratore della società destinataria del medesimo, su un conto corrente acceso presso altro istituto bancario, senza avvertire la banca mandante delle difficoltà insorte in sede di esecuzione del bonifico e senza che sussistessero ragioni di urgenza che, ai sensi dell'art. 1171, comma 2, c.c., avrebbero potuto giustificare lo scostamento dalle istruzioni ricevute).

Tuttavia, nel caso di specie, i mandati non erano affatto specifici e consentivano l'esecuzione di tutti i bonifici che la avesse ritenuto di dovere impartire.

Inoltre, per come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice (cfr., doc. 5), era la ad indicare l'importo e la causale da inserire nei bonifici: al contrario, presentandosi essi come formalmente regolari, la Banca non aveva alcun potere di verificare e di sindacare se l'utilizzo dei fondi così messi a disposizione dell'intermediario sarebbero stati legittimamente utilizzati secondo le pattuizioni contrattuali intercorse tra la cliente e la Forex S.p.A. Né, ancora, la convenuta aveva l'onere di verificare se quegli importi corrispondessero alla "chiusura giornaliera" delle operazioni su cambi essendo essa a dette operazioni completamente estranea. Infine, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della Sig.ra i mandati autorizzavano ad impartire ordini di bonifici relativamente alle commissioni dovute, con la conseguenza che la Banca non poteva rifiutare l'esecuzione del bonifico che presentava una simile causale.

Per completezza di esposizione, il Tribunale osserva che - attesa la legittimità dell'esecuzione, da parte della Banca S.p.A., degli ordini di bonifici provenienti da Forex S.p.A. - la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio si presenta superflua ed esplorativa potendo essere la causa decisa sulla base delle precedenti considerazioni in diritto.

Alla luce delle precedenti considerazioni le domande proposte dalla Sig.ra devono essere integralmente rigettate.

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m.

Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

I) rigetta tutte le domande proposte dalla Sig.ra

II) condanna la Sig.ra alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €.

13.430,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge.

Il Giudice (dott. Guido Romano)